

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 maggio 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese.  
 Registrazione Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

**Modalità di abbonamento e punti vendita:**

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## SOMMARIO

### PARTE I

#### LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2003, n. 11.  
 Promozione e valorizzazione dei bacini lacuali ... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2003, n. 12.  
 Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) Pag. 9

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2003, n. 123.  
 Comune di Terelle (FR). Piano regolatore generale. (Deliberazione consiliare n. 66 del 6 dicembre 1996) Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2003, n. 217.  
 Rettifica ed integrazioni DGR n. 288 dell'8 marzo 2002, concernente legge regionale 18 luglio 1999 n. 33, e successive modifiche: disciplina relativa al settore commercio, art. 32, cc. e 23 «Comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte» ... Pag. 36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 235.

Legge regionale 42/97 e successiva modifica. Legge regionale 6/99, u. 6, art. 60. Integrazione Albo degli Istituti Culturali regionali 2002-2004 ... Pag. 37

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 259.

Legge 18 giugno 1998 n. 194, D.M. 17 maggio 2001. Approvazione del progetto di intervento, nonché dei criteri per la destinazione, la ripartizione e l'attribuzione delle risorse finalizzate all'acquisto di mezzi da destinare al trasporto pubblico locale ... Pag. 38

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2003, n. 267.

Rettifica documento tecnico allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 34 del 24 gennaio 2003 ... Pag. 46

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2003, n. 276.

Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 «Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica». Art. 17, comma 3, lettera b.3): ripartizione e attribuzione del personale, dei beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi dell'I.A.C.P. di Roma alle aziende del Comune di Roma, della Provincia di Roma e del comprensorio di Civitavecchia ... Pag. 47





OGGETTO: Rettifica ed integrazione DGR n.288 del 8 marzo 2002, concernente Legge regionale 18.11.1999, n.33, e succ. mod.: disciplina relativa al settore commercio, art.32, cc.2 e 3 Comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTO il D.Lgs. 31.3.1998, n.114, contenente la riforma della disciplina relativa al settore commercio ed, in particolare, l'art.12 che demanda alle Regioni il compito di individuare, anche su proposta dei Comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, i comuni a prevalente economia turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, nonché i periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale previsto dall'art.11, c.4, del decreto medesimo;

VISTA la L.R. 18.11.1999, n.33, e succ. mod, ed in particolare l'art.32, il quale dispone:  
al comma 1 che la Regione per le finalità predette, sentite le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, stabilisce i parametri per l'individuazione dei comuni, delle frazioni, delle località, delle zone che possono usufruire delle suddette deroghe in quanto a prevalente economia turistica o aventi connotazione di città d'arte, tenuto anche conto dei comuni montani, insulari o di singole zone di comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive come specificate nella lettera c) del comma medesimo;

al comma 2 l'invito alla Regione da parte dei Comuni di proposte, formulate sulla base dei menzionati parametri e previo espletamento delle procedure consultive previste, per l'individuazione dell'intero territorio o parti di esso e dei relativi periodi dell'anno al fine dell'applicazione del suddetto art.12 del D.Lgs. n.114/98;

al comma 3 l'individuazione da parte della Regione di tali comuni o di parte di essi e dei relativi periodi;

VISTA la D.C.R. 24.10.2001, n.83, concernente l'attuazione della disciplina di cui al citato art.32;

PRESO ATTO delle modalità di attuazione fissate dalla medesima D.C.R. n.83/2001, con particolare riguardo alla formale richiesta di inserimento di tutto o in parte del territorio da avanzarsi a cura dei Comuni, corredata dalle attestazioni necessarie a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite in base ai parametri di riferimento e con indicato il periodo o i periodi proposti entro i limiti massimi consentiti;

VISTA la D.G.R. n.288 del 8.3.2002, con la quale sono state approvate le schede n.1 Comuni o parte di essi a prevalente economia turistica, scheda n.2 Comuni o parte di essi classificati città d'arte, scheda n.3 Comuni o parte di essi classificati città d'arte ed a prevalente economia turistica allegate alla stessa riportanti l'elenco dei Comuni inseriti nel provvedimento di cui all'art.32 c.3 della L.R. n.33/99;



CONSIDERATO che nelle suddette schede sono riportati:

l'elenco dei Comuni che hanno avanzato formale richiesta in tal senso secondo le modalità stabilite e con i contenuti previsti dalla D.C.R. n.83/2001;

il numero di protocollo e la data della formale richiesta avanzata dai Comuni e delle eventuali successive integrazioni istruttorie;

i parametri per i quali è stata attestata dai Comuni medesimi la comprovata sussistenza delle condizioni di riferimento;

l'indicazione del territorio comunale interessato, precisando se intero o in parte come da proposta comunale;

i periodi di ogni anno, durante i quali gli esercenti possono determinare liberamente, gli orari di apertura e chiusura e derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale, come stabilito dall'art.12, c. 1, del D.Lgs. n.114/98;

PRESO ATTO che nella predetta scheda n.3 per quanto riguarda il Comune di Anagni il territorio indicato per l'applicazione delle disposizioni dell'art.12 del D.L.gvo n.114/98, e cioè il periodo di deroga riguardante febbraio-ottobre, è la zona compresa tra l'incrocio di via Calzatoia, via Cesare Navicella, via della Sanità, ingresso scuola S. Giorgetto, comprese le due Circonvallazioni e via della Pescheria, come richiesto nella nota del Comune medesimo prot. n.1359 del 18.01.2002 che si allega;

VISTA l'allegata nota n.2217 del 30.01.2003 del comune di Anagni con la quale chiede di estendere il periodo di deroga febbraio-ottobre su tutto il territorio comunale;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica nel senso di assoggettare al periodo di deroga l'intero territorio comunale;

ALL'UNANIMITA',

DELIBERA

Per le motivazioni e tenuto conto di quanto espresso nelle premesse, di rettificare quanto riportato nella scheda n.3 "Citta d'arte e a prevalente economia turistica" approvata con DGR n.288 del 8.3.2002, relativamente al Comune di Anagni, estendendo a tutto il territorio comunale il periodo di deroga febbraio - ottobre come indicato nella nota del Comune stesso.

Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua approvazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini